



**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**QUARTA SEZIONE CIVILE**

**IL GIUDICE**

vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex artt. 67 e ss. CCII* depositata da SANTORO ANTONINO in data 12/09/2022 e le successive integrazioni depositate in data 20-21 settembre 2022 e 10 ottobre 2022;

visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data odierna;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dal Presidente di questa Sezione con funzioni di OCC, avv. Ettore Volpe, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 2, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;

osservato che, allo stato, non si ravvisa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII;

dato atto che la procedura esecutiva presso terzi promossa da Findomestic si è definita con ordinanza di assegnazione emessa in data 10.05.2022 e che pertanto non può disporsi la sospensione;

ritenuta l'opportunità, a mente della disposizione appena citata, di disporre il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore nonché il divieto per quest'ultimo di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

visto l'art. 70 CCII;

**DISPONE**

che la proposta e il presente decreto (eliminati i dati sensibili) siano pubblicati, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito [www.tribunale.palermo.it](http://www.tribunale.palermo.it);

**DISPONE**

che, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, il professionista comunichi la proposta e il decreto medesimo a tutti i creditori;

**DISPONE**

che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino al professionista il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

**AVVISA**

i creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista indicato nella comunicazione;

**DISPONE**

il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

**DISPONE**

che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, il professionista – sentito il debitore – riferisca a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi al proponente e al professionista nominato con funzioni di OCC, avv. Ettore Volpe, a cura della Cancelleria.

Palermo, 11/10/2022

**IL GIUDICE**

Maria Cultrera

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice Maria Cultrera**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*

## **STUDIO LEGALE**

**AVV. PAOLO BONAFEDE**  
**AVV. ALESSIA PESCATORE**

### **Tribunale Ordinario Di Palermo** **Sezione Fallimentare**

#### **Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore**

**Per:** Il sig. **Santoro Antonino**, nato a Palermo il 26.11.1949 ed ivi residente alla [REDACTED], rappresentato e difeso per procura, predisposta su atto separato, dell'Avv. Paolo Bonafede (cod. fisc. BNF PLA 81S19 G273U) ed elettivamente domiciliato in Palermo alla via Carella, n.5 presso il recapito professionale dello stesso, il quale difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o avvisi e/o documenti al proprio indirizzo di posta elettronica certificata: [paolobonafede@puntopec.it](mailto:paolobonafede@puntopec.it);

#### **Premesso che l'esponente**

- a)** si trova in una situazione di sovraindebitamento caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente rilevante difficoltà di adempiere alle predette obbligazioni;
- b)** le obbligazioni in parola sono state assunte esclusivamente per scopi estranei ad un'attività imprenditoriale e professionale, come si argomenterà e comproverà nel prosieguo;
- c)** non è soggetto, né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate al titolo IV capo II del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza;
- d)** non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- e)** ha depositato istanza per la nomina di un Gestore della Crisi presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo;
- f)** ha fornito all'OCC, in persona dell'avv. Ettore Volpe, tutta la documentazione idonea a consentire una compiuta ricostruzione della propria situazione economico-patrimoniale;

*90139 Palermo – Via Carella, 5*  
*82100 Benevento – Via Francesco Iandoli, 6*  
*Pec: [paolobonafede@puntopec.it](mailto:paolobonafede@puntopec.it)*  
*Mail: [studiolegalepaolobonafede@gmail.com](mailto:studiolegalepaolobonafede@gmail.com)*  
*cell. 3286682207*

## **STUDIO LEGALE**

**AVV. PAOLO BONAFEDE**  
**AVV. ALESSIA PESCATORE**

tutto ciò premesso l'odierno ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

**espone quanto segue**

\*

### **1. Sulle cause dell'indebitamento**

#### **1.1. Sulle vicende che hanno determinato il sovraindebitamento**

La situazione di crisi economica e finanziaria in cui versa il sig. Santoro è ricondotta dallo stesso a concause, soprattutto di carattere familiare, che hanno inciso negativamente sull'equilibrio finanziario.

Il sig. Santoro, vedovo a far data dal 30.05.2006, è stato per lungo tempo con la sua pensione l'unica fonte di sostentamento dell'intero nucleo familiare.

Il figlio convivente, [REDACTED], rimasto a lungo disoccupato e ad integrale carico del padre, riusciva poi a trovare lavoro presso la società di servizi GESIP s.p.a.

Le notorie vicende societarie, e dunque il periodo di cassa integrazione ed il successivo fallimento della GESIP, si riverberavano sulla stabilità economica del nucleo familiare.

Altro evento rilevante riferito dal proponente a cagione del deterioramento della condizione economica si verificava allorquando l'altro figlio, [REDACTED], privo di reddito, necessitava unitamente alla moglie (anch'ella disoccupata) di sottoporsi a specifiche cure mediche (tentativo di percorso PMA) delle cui spese, secondo quanto riferito pari a circa euro 4.000,00, si faceva carico totalmente il sig. Santoro.

I contestuali decremento dell'apporto del figlio convivente ed aumento delle spese a carico spingevano il Sig. Santoro ad attingere ai propri risparmi ed a ricorrere al credito contraendo il rapporto con Compass Banca S.p.A. in data 27/01/2011, con Santander Consumer Bank in data 22/07/2014, ed infine ai finanziamenti da parte di Findomestic Banca S.p.A.

Il Sig. Santoro, riferisce poi che le successive obbligazioni erano di fatto contratte allo scopo di consolidare il debito e di far fronte al pagamento dei ratei a carico, sicché, in data 01/08/2018, si vedeva costretto a richiedere la cessione del quinto della pensione.

*90139 Palermo – Via Carella, 5*  
*82100 Benevento – Via Francesco Iandoli, 6*  
*Pec: [paolobonafede@puntopec.it](mailto:paolobonafede@puntopec.it)*  
*Mail: [studiolegalepaolobonafede@gmail.com](mailto:studiolegalepaolobonafede@gmail.com)*  
*cell. 3286682207*

## **STUDIO LEGALE**

**AVV. PAOLO BONAFEDE**  
**AVV. ALESSIA PESCATORE**

Il sig. Santoro, nell' esporre quanto sopra rimarca l'imprescindibile esigenza assistenziale nei confronti dei figli.

In ultimo, infatti, le note misure restrittive conseguenti alla pandemia da Covid-19, costringevano il figlio non convivente (██████) in CIG, riportandolo, si riferisce, ad integrale carico dell'istante.

In punto di condotta, il debitore ha documentato come negli anni abbia comunque mantenuto uno sforzo di adempimento anche mediante la stipula di onerosi accordi transattivi che, fanno emergere con chiarezza che il ricorrente ha dimostrato in tutti i modi la propria volontà di adempiere.

Le vicissitudini lavorative del figlio ██████, infatti, non hanno mai consentito allo stesso di affrancarsi dalla figura paterna restando a carico del proponente di fatto, l'integrale carico di spese familiari.

Senz'altro, ha influito negativamente nel budget dell'istante anche la determinazione, umanamente comprensibile, di aiutare l'altro figlio nel sostenere le spese del percorso medico rappresentato. Peraltro, la necessità di aiutare entrambi i figli si è consolidata ed aggravata in ragione delle loro ultime vicissitudini lavorative conseguenti al noto stato pandemico.

\*

### **1.2. Sulle ragioni del sovraindebitamento**

#### **1.2.1. Condotta del ricorrente**

Dall'esposizione – tutta corredata da prova documentale - delle vicende occorse si evincono chiaramente una totale buona fede del sig. Santoro ed, anzi, ancor più – mutuando, anche solo a livello concettuale, l'istituto penalistico – lo “stato di necessità” del ricorrente, il quale, effettivamente, si è trovato nella condizione di dover contrarre obbligazioni “per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da egli non volontariamente causato, né altrimenti evitabile”.

*90139 Palermo – Via Carella, 5*  
*82100 Benevento – Via Francesco Iandoli, 6*  
*Pec: [paolobonafede@puntopec.it](mailto:paolobonafede@puntopec.it)*  
*Mail: [studiolegalepaolobonafede@gmail.com](mailto:studiolegalepaolobonafede@gmail.com)*  
*cell. 3286682207*

## **STUDIO LEGALE**

**AVV. PAOLO BONAFEDE**

**AVV. ALESSIA PESCATORE**

Oggi, pertanto, con la pensione attualmente percepita, al netto degli oneri fiscali e previdenziali e decurtato dal pignoramento del quinto (€ 220,22) e delle trattenute per finanziamento Fidelity (€ 333,00) [cfr. doc. n. 2], il proponente riuscirebbe solo a far fronte al proprio sostentamento, con sostanziale e fattuale impossibilità di adempiere alle ulteriori obbligazioni, tutte di natura chirografaria, vantate dalle ulteriori finanziarie.

Circa il giudizio di diligenza, riguardo al nuovo “Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza” (di seguito “CCI”) la più autorevole dottrina ha rilevato che il legislatore “ha voluto espressamente aggettivare la nozione di colpa con la relativa “gravità”, a significare che solo nei casi più gravi ed evidenti la negligenza andrà sanzionata con l’impossibilità di accesso alla procedura. Il giudizio va quindi basato su un livello di capacità di previsione molto bassa, non certo ancorato alla nozione di diligenza professionale (sullo schema cioè dell’art. 1176 c.c.) tenuto conto che si tratta di un consumatore, pertanto un soggetto non preparato tecnicamente, almeno in generale. Emerge allora, a titolo semplificativo, che non potrà essere considerato immeritevole un soggetto che subisce aggravati di costi di mantenimento della famiglia. (...) Gli esempi offerti dalla giurisprudenza sotto l’impero della l. n. 3/2012 (...) già di fatto dimostrano un orientamento nel senso della limitazione all’accesso solo in presenza di comportamenti gravemente colposi. Riconoscono ad esempio il requisito della meritevolezza (Trib. Verona, 5 maggio 2015, in un caso di debitori che avevano aiutato il figlio con problemi psichici” [in termini, A. Crivelli, R. Fontana, S. Leuzzi, A. Napolitano, F. Rolfi, “Il nuovo sovraindebitamento”, Zanichelli, Torino, 2019, p. 99 ss.]

\*

### **1.2.2. Condotta degli intermediari finanziari**

Ferma l’“incolpevole responsabilità” del sig. Santoro, si auspica che il giudizio di meritevolezza del Giudicante – condotto a tutela del ceto creditorio, non prescinda da un bilanciamento delle diverse posizioni di forza e professionalità tra istituto finanziario e

90139 Palermo – Via Carella, 5  
82100 Benevento – Via Francesco Iandoli, 6  
Pec: [paolobonafede@puntopec.it](mailto:paolobonafede@puntopec.it)  
Mail: [studiolegalepaolobonafede@gmail.com](mailto:studiolegalepaolobonafede@gmail.com)  
cell. 3286682207

## **STUDIO LEGALE**

**AVV. PAOLO BONAFEDE**

**AVV. ALESSIA PESCATORE**

consumatore e del correlato squilibrio contrattuale tra le parti, e ciò proprio alla luce della nuova disciplina del sovraindebitamento racchiusa nel CCI.

Riguardo la procedura da sovraindebitamento la Relazione illustrativa al predetto Codice puntualizza, infatti, quanto segue: “In linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l’ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell’eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall’altro dell’oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all’estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell’istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile. In tale ottica, si è quindi optato per l’inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all’ammissione alla procedura)”. Ebbene, nella fattispecie paiono difettare totalmente sia malafede che intento o condotta fraudolenti in capo al sig. Santoro, il cui operato è stato dettato, semmai, da una condizione di “disperazione” e da uno “stato di necessità”.

Con sentenza del 21/12/2018 [in [www.dejure.it](http://www.dejure.it)] il Tribunale di Napoli, tra gli altri, riguardo alle “Condizioni di meritevolezza del consumatore” aveva argomentato in questi termini: “Il Tribunale osserva che non ricorre nel caso in esame, dovendosi riconoscere all’istante la qualità di consumatore, la condizione ostativa all’omologa di cui all’art 12 bis co. 3 L. 3/12 e cioè che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebita-

90139 Palermo – Via Carella, 5  
82100 Benevento – Via Francesco Iandoli, 6  
Pec: [paolobonafede@puntopec.it](mailto:paolobonafede@puntopec.it)  
Mail: [studiolegalepaolobonafede@gmail.com](mailto:studiolegalepaolobonafede@gmail.com)  
cell. 3286682207

## **STUDIO LEGALE**

**AVV. PAOLO BONAFEDE**

**AVV. ALESSIA PESCATORE**

mento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. La legge, con l'art. 12 bis co. 3 dispone che il giudice ai fini dell'omologa del piano deve escludere 9 che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Il legislatore con riferimento al sovraindebitamento determinato dal ricorso ai finanziamenti nel mercato creditizio con espressione "determinato" fa riferimento a una relazione giuridica tra condotta del debitore ed evento in cui il comportamento del consumatore si pone come causa esclusiva della situazione di squilibrio economico. Invero la disposizione in esame deve essere letta in modo coordinato con l'art 124 bis co. 1 TUR. Quest'ultimo articolo prevede che: "1. Prima della conclusione del contratto di credito il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e ove necessario ottenute consultando una banca dati pertinente". Il legislatore prevede, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire dal cliente e tramite la consultazione di banche dati pertinenti informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente il mutuo. La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. In coerenza con la ratio della norma diretta alla tutela d'interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento. Il logico corollario è che nel caso in cui sia violato l'art. 124 bis TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario. Invero, nella fase diretta alla stipula del

90139 Palermo – Via Carella, 5  
82100 Benevento – Via Francesco Iandoli, 6  
Pec: [paolobonafede@puntopec.it](mailto:paolobonafede@puntopec.it)  
Mail: [studiolegalepaolobonafede@gmail.com](mailto:studiolegalepaolobonafede@gmail.com)  
cell. 3286682207

## **STUDIO LEGALE**

**AVV. PAOLO BONAFEDE**  
**AVV. ALESSIA PESCATORE**

contratto di finanziamento è previsto ope legis la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale di concedere il finanziamento al consumatore. 10 La seconda questione che si pone riguarda l'interpretazione del concetto colposamente, quindi, se il legislatore prescrive quale condizione ostativa all'omologa una situazione soggettiva, di dolo o colpa, ovvero una situazione oggettiva, cioè il rispetto di regole cautelari. Questo giudicante ritiene di escludere che il legislatore, con la locuzione colposamente faccia riferimento al rispetto di regole cautelari, cioè alla c.d. colpa oggettiva. L'art. 124 bis TUB prevede in caso di ricorso al credito l'automatica consulenza finanziaria dell'intermediario, quindi, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore il quale nel richiedere l'accesso al mercato creditizio attiva direttamente, giusta la citata disposizione, l'attività di consulenza dovuta dall'intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante. Logico corollario è che con la locuzione colposamente il legislatore fa riferimento all'elemento psicologico. La lettura coordinata dei requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere valutati ai sensi dell'art. 12 cit. impone di ritenere che il giudice conclude in senso negativo il giudizio di meritevolezza nel caso in cui il consumatore si sia rappresentato e abbia voluto la condotta che è stata causa determinante ed esclusiva dell'accesso al mercato creditizio con conseguente situazione di sovraindebitamento situazione che si riscontrerà nel caso in cui il soggetto abbia fornito false informazioni all'intermediario nella fase di stipula del contratto. Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto "l'intermediario" titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio medio creditizio. In conclusione, in base al combinato disposto degli artt. 12 co. 2 L. 3/12, 124-bis TUB, deve ritenersi che (omissis) avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di un affidamento di diritto privato e, quindi della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, non ha tenuto una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento

*90139 Palermo – Via Carella, 5*  
*82100 Benevento – Via Francesco Iandoli, 6*  
*Pec: [paolobonafede@puntopec.it](mailto:paolobonafede@puntopec.it)*  
*Mail: [studiolegalepaolobonafede@gmail.com](mailto:studiolegalepaolobonafede@gmail.com)*  
*cell. 3286682207*

## **STUDIO LEGALE**

**AVV. PAOLO BONAFEDE**

**AVV. ALESSIA PESCATORE**

che hanno determinato la situazione di sovra indebitamento”. Sempre il Tribunale di Napoli, con sentenza del 18/05/2018 [in [www.dejure.it](http://www.dejure.it)], ha ritenuto sussistere il requisito “della meritevolezza richiesto dalla l. 3/2012, in quanto non è ravvisabile in capo ai debitori quell’indebitamento colpevole che la norma ha inteso stigmatizzare in senso ostativo all’omologazione del piano. Di ciò, peraltro, è conferma nel fatto che gli istituti di credito abbiano continuato a finanziare il vigente la previsione ex art. 124 bis tub che sancisce l’onere in capo al finanziatore di valutare preventivamente il merito creditizio del consumatore. La stessa banca reclamante ha, evidentemente, ritenuto sussistente il merito creditizio del sig. Santoro in vista della concessione del finanziamento. Al riguardo è a dire che, sebbene oggetto di valutazione in questa sede sia la condotta tenuta dal debitore e la sua meritevolezza, nondimeno la valutazione del merito creditizio da parte di operatori professionali quali gli enti finanziatori è elemento idoneo a rafforzare a monte l’affidamento del consumatore nella idoneità del proprio reddito a far fronte alle rate del finanziamento, ed a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla colpevolezza dell’indebitamento”. Parimenti il Tribunale di Rimini, con provvedimento del 01/03/2019 [in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)], ha così statuito: “va respinta l’opposizione all’omologa del piano del consumatore proposta sotto il profilo della meritevolezza dall’ente finanziatore (nella specie, il cessionario del credito), ove emerge che al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento con l’istituto di credito il debitore si era già visto revocare il fido da altro istituto di credito con conseguente trattenuta di una mensilità di stipendio. Ciò alla luce della responsabilità del medesimo ente finanziatore ai sensi dell’art. 124 TUB, a mente del quale “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”, per cui l’ente ha l’onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l’accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest’ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al mo-

90139 Palermo – Via Carella, 5  
82100 Benevento – Via Francesco Iandoli, 6  
Pec: [paolobonafede@puntopec.it](mailto:paolobonafede@puntopec.it)  
Mail: [studiolegalepaolobonafede@gmail.com](mailto:studiolegalepaolobonafede@gmail.com)  
cell. 3286682207

## **STUDIO LEGALE**

**AVV. PAOLO BONAFEDE**

**AVV. ALESSIA PESCATORE**

mento della stipula del contratto di finanziamento. In tale indicata prospettiva di valorizzazione della diligenza del creditore si colloca anche il nuovo 12 Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII) che all'art. 68 terzo comma prevede che "l'OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita".

Per concludere, nella fattispecie le società finanziarie, nel loro complesso, hanno offerto un eccesso di credito, non erogato nell'ottica di una futura ragionevole sostenibilità, con la inevitabile conseguenza di determinare una situazione oggi non più sostenibile per il ricorrente. Il sig. Santoro ha contratto nuovi debiti nella convinzione - indotta dai medesimi intermediari finanziari - di estinguere i più risalenti, ma con l'effettiva conseguenza di un incremento della propria esposizione debitoria, non più sanabile con mezzi ordinari. \* Le suesposte deduzioni trovano pieno conforto nella relazione dell'OCC, che si produce sub doc. n. 10.

\*

### **2. Sulla situazione patrimoniale e reddituale**

Si premette che: non sussistono cause di inammissibilità della proposta del consumatore elencate all'art. 7, comma 2, della l. n. 3/2012; non sussistono condanne penali in capo al ricorrente; il ricorrente ha fornito all'OCC documentazione completa ed attendibile; non vi siano atti del debitore impugnati dal creditore e contenziosi; sia da escludersi il compimento di atti di disposizione negli ultimi cinque anni, tali da impattare sul patrimonio del debitore.

\*

#### **2.1. Situazione patrimoniale**

90139 Palermo – Via Carella, 5  
82100 Benevento – Via Francesco Iandoli, 6  
Pec: [paolobonafede@puntopec.it](mailto:paolobonafede@puntopec.it)  
Mail: [studiolegalepaolobonafede@gmail.com](mailto:studiolegalepaolobonafede@gmail.com)  
cell. 3286682207

## **STUDIO LEGALE**

**AVV. PAOLO BONAFEDE**  
**AVV. ALESSIA PESCATORE**

Le ragioni dell'incapacità del ricorrente di adempiere alle proprie obbligazioni sono da ricercarsi essenzialmente nell'insufficienza di flussi reddituali e risorse finanziarie disponibili, nonché di beni prontamente liquidabili rispetto agli impegni assunti, stante la circostanza che il proponente non detenga titoli e consistenze bancarie, e che non risulta in possesso di alcun bene mobile registrato e che sia proprietario, solo per quota parte di 4/6 sull'immobile di categoria A/4, mq 98, sito in Palermo alla Via Morozzo Della Rocca n. 34 piano primo, censito in catasto al Foglio 60, Particella 263 Sub 3. Trattasi della casa di abitazione del nucleo familiare. Il valore della quota di proprietà, ricavata dai parametri dell'osservatorio immobiliare, è pari ad euro 55.534,00. Deve tuttavia considerarsi che le procedure competitive importano notori e consistenti ribassi sicché, volendo ottimisticamente prevedere un deprezzamento del 25% alla prima vendita il valore scenderebbe ad euro 41.650,00. Inoltre, deve considerarsi che trattasi di quota indivisa pari a 4/6, la cui liquidazione presupporrebbe un preventivo giudizio di divisione con le conseguenti spese, cui aggiungere altresì i costi connessi alla nomina di liquidatore (i relativi compensi). Tutto ciò considerato, il valore di liquidazione della quota di proprietà in questione può ragionevolmente ed invero molto ottimisticamente quantificarsi in euro 30.000,00.

Il Sig. Santoro è altresì proprietario della quota pari ad 1/24 di immobile di categoria A5 sito in Palermo alla via Gen. L. Cadorna n. 25 piano terra, censito in catasto al Foglio 139, Particella 274 Sub 1. Trattasi di quota di proprietà acquisita per successione della defunta coniuge Milazzo Lucia. Il valore della quota di proprietà, ricavata dai parametri dell'osservatorio immobiliare, è pari ad euro 1.334,00.

\*

### **2.2. Situazione reddituale**

#### **2.2.1. Attivo**

90139 Palermo – Via Carella, 5  
82100 Benevento – Via Francesco Iandoli, 6  
Pec: [paolobonafede@puntopec.it](mailto:paolobonafede@puntopec.it)  
Mail: [studiolegalepaolobonafede@gmail.com](mailto:studiolegalepaolobonafede@gmail.com)  
cell. 3286682207

## STUDIO LEGALE

AVV. PAOLO BONAFEDE  
AVV. ALESSIA PESCATORE

Il sig. Santoro risulta oggi titolare di pensione di vecchiaia e percepisce, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi un reddito netto annuo di circa euro 23.421,00 comprensivo della tredicesima mensilità, pari dunque ad euro 1.956,75 mensili.

Serie storica dati reddituali:

Anno	Impiego Debitore	Reddito netto annuo faudo	Reddito netto Schi- totale annuo	Reddito netto medio mensile
730/2021	Fondo Pensioni Sicilia – Regione Sicilia	23.481,00	23.421,00	1.956,75
730/2020	Fondo Pensioni Sicilia – Regione Sicilia	23.426,00	23.426,00	1.952,16
730/2019	Fondo Pensioni Sicilia – Regione Sicilia	23.192,00	23.192,00	1.932,67
730/2018	Fondo Pensioni Sicilia – Regione Sicilia	22.975,00	22.975,00	1.914,58
730/2017	Fondo Pensioni Sicilia – Regione Sicilia	22.955,00	22.955,00	1.912,92
730/2016	Fondo Pensioni Sicilia – Regione Sicilia	21.991,00	21.991,00	1.832,58

\*

### 2.2.2. Passivo

Come si evince dall'elenco dei creditori che si deposita, unitamente alla documentazione a corredo, il passivo del sig. Santoro ammonta complessivamente ad € **96.882,83** in via chirografaria e deriva principalmente da obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di società finanziarie per esigenze familiari, nonché, per soli € 855,94, Agenzia delle Entrate riscossione creditrice ed Euro 623,00 quale debito nei confronti del Comune di Palermo Ufficio Tributi per Tares/Tari /Tasi.

### Elenco dei creditori

L'esposizione debitoria totale del sig. Santoro, a titolo personale, risulta pertanto, alla data odierna pari ad **euro 96.882,83** di cui:

1) **Findomestic Banca spa** relativo a contratto del 4.4.2013, che prevedeva un importo finanziato di euro 32.000,00, ed un rimborso di complessivi euro 48.710,40, da rimborsarsi in 96 rate mensili da euro 507,40. In data 16.09.2016 la creditrice disponeva la deca-

90139 Palermo – Via Carella, 5  
82100 Benevento – Via Francesco Iandoli, 6  
Pec: [paolobonafede@puntopec.it](mailto:paolobonafede@puntopec.it)  
Mail: [studiolegalepaolobonafede@gmail.com](mailto:studiolegalepaolobonafede@gmail.com)  
cell. 3286682207

## **STUDIO LEGALE**

**AVV. PAOLO BONAFEDE**

**AVV. ALESSIA PESCATORE**

denza dal beneficio del termine, ottenendo poi decreto ingiuntivo n. 5675/16 seguito da atto di precetto (Cfr. decreto ingiuntivo ed atto di precetto). Il debito, come da precisazione resa dalla Findomestic, è oggi pari ad **euro 37.951,46.**

2) **KRUK investimenti s.r.l.**, per credito ceduto da Unicredit s.p.a., pari ad euro **15.736,59**, così composto nel dettaglio:

- euro 66,72 per rapporto di conto corrente ordinario;
- euro 0,42 per rapporto di conto corrente;
- euro 15.669,45, relativo a prestito personale contratto in data 03.03.2015, per un importo finanziato di euro 33.546,00, da restituirsi in n. 100 rate mensili da euro 534,61 per un montante originario di euro 51.406,00. Il credito, come da comunicazione pervenuta al debitore datata 13.10.2021 e confermato in sede di precisazione, è stato ceduto alla società Kruk Investimenti s.r.l. Il debito residuo è oggi pari ad **euro 15.736,59.**

3) **IFIS Npl Investing S.p.A.**, così precisato dalla creditrice:

- euro 5.574,10 in linea capitale, oltre spese di procedura e interessi come liquidati in decreto ingiuntivo n. 1053/2017 per complessivi di euro 933,52. Trattasi di credito derivante da contratto di credito su carta del 27.01.2011, e contratto n. 101119285543, ceduto in data 09/05/2016 dalla COMPASS BANCA S.P.A. Calcolando le somme liquidate in decreto ingiuntivo, il credito è oggi pari ad **euro 6.507,62.**

- Contratto n. 13439059, ceduto in data 25/03/2017 dalla **SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.**; il credito deriva da contratto di finanziamento n. 13439059 del 23.07.2014 dal valore originario di euro 7.011,04 che prevedeva il pagamento di n. 60 rate da euro 154,50. Il credito ammonta ad *“€ 5.932,35, oltre gli interessi al saggio convenzionale e dalla decorrenza specificati in ricorso, sino all’effettivo pagamento in ogni caso entro il limite previsto dall’art. 2, comma 4 della legge n. 108/96 ed oltre le spese della presente procedura di ingiunzione, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 nella seguente misura: € 540,00 per competenze di avvocato ed*

90139 Palermo – Via Carella, 5  
82100 Benevento – Via Francesco Iandoli, 6  
Pec: [paolobonafede@puntopec.it](mailto:paolobonafede@puntopec.it)  
Mail: [studiolegalepaolobonafede@gmail.com](mailto:studiolegalepaolobonafede@gmail.com)  
cell. 3286682207

## **STUDIO LEGALE**

**AVV. PAOLO BONAFEDE**  
**AVV. ALESSIA PESCATORE**

€ 145,50 per spese, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta” come risultante da decreto ingiuntivo n. 6164/2017 . Calcolando le somme liquidate in decreto ingiuntivo, il credito è oggi pari ad **euro 6.938,97.**

In forza di tale ultimo rapporto e del decreto ingiuntivo è stata iscritta ipoteca giudiziale sulla quota di proprietà del sig. Santoro Antonino sul bene immobile.

4) **Deutsche Bank** per prestito personale contratto in data 26.09.2020, per un importo complessivo di euro 9.900,00 da restituirsi in n. 60 rate mensili da euro 165,00. Interrogata sul punto, la creditrice ha reso comunicazione di un credito pari ad **euro 6.792,88;**

5) **Deutsche Bank** per carta di credito revolving n. \*\*\*604, accordata in data 27.10.2017 con un limite di utilizzo di euro 750,00 ed un saldo negativo risultante da CRIF di euro 747,00;

6) Debito derivante da contratto di **mutuo contro cessione del quinto** stipulato con **Fiditalia s.p.a.** con prima rata al 31.10.2018. La creditrice, interrogata sul punto, precisava il credito residuo al 22.12.2021 in euro 27.306,00. Si rileva tuttavia che, come si evince dal piano di ammortamento, la suddetta somma è riferita al montante residuo comprensivo di interessi nominali. Dovendo prendere in considerazione, per i fini di cui alla presente procedura, il capitale residuo, il debito a carico del Sig. Santoro alla data del 31.07.2022 sarà di **euro 19.820,25.**

7) **Agenzia delle Entrate riscossione** creditrice per **euro 855,94.**

8) **Comune di Palermo Ufficio Tributi** per Tares/Tari /Tasi per complessivi **euro 623,00.**

A seguire si riporta, in forma tabellare, la situazione sintetica del passivo del ricorrente, cui dovranno aggiungersi le spese di procedura, di cui si dirà nel prosieguo.

Tabella Debiti

90139 Palermo – Via Carella, 5  
82100 Benevento – Via Francesco Iandoli,6  
Pec: [paolobonafede@puntopec.it](mailto:paolobonafede@puntopec.it)  
Mail: [studiolegalepaolobonafede@gmail.com](mailto:studiolegalepaolobonafede@gmail.com)  
cell. 3286682207

# STUDIO LEGALE

AVV. PAOLO BONAFEDE  
AVV. ALESSIA PESCATORE

Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula/concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito contratto	Rata media mensile	Debito residuo	Categoria credito
Fin. Credito al consumo	04/04/2013		1 - Findomestic Banca	32.000,00		37.951,46	Chirografario
Fin. Credito al consumo	03/03/2015		2 - KRUK Italia S.r.l.		534,61	15.736,59	Chirografario
Fin. Credito al consumo			3 - Ifis Npl Investing SpA/Compass			6.507,62	Chirografario
Mutuo Ipotecario immobiliare			4 - Ifis Npl Investing SpA/Santander			6.938,97	Privilegiato_immobiliare
Fin. Credito al consumo			5 - Deutsche Bank		165,00	8.449,00	Chirografario
Cessione del quinto Chirografaria	31/10/2018		6 - Fidelity spa		333,00	19.820,25	Chirografario
Tributi			7 - AdE Riscossione			855,94	Privilegiato_mobiliare
Tributi			8 - Comune di Palermo Ufficio Tributi			623,00	Privilegiato_mobiliare

96.882,83

1.032,61

TOTALE DEBITORIA PRIMA DEL PIANO	Debito Residuo	% Totale	Rata Media Mensile	% Totale
Fin. Credito al consumo	68.644,67	70,85%	699,61	67,75%
Cessione del quinto Chirografaria	19.820,25	20,46%	333,00	32,25%
Mutuo Ipotecario immobiliare	6.938,97	7,16%	0,00	0,00%
Tributi	1.478,94	1,53%	0,00	0,00%

\*

### 3. Il nucleo familiare

Come risulta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune di Palermo il nucleo familiare è composto dal ricorrente Santoro Antonino nonché dal figlio [REDACTED]. Il figlio convivente ha attualmente un'entrata netta mensile, in ragione delle esposizioni sullo stesso gravanti, ed in particolare delle trattenute in busta paga limitata ad euro 564,00, con cui egli fa di fatto fronte alle proprie spese strettamente personali, restando giocoforza il carico quasi integrale delle spese di conduzione domestica a carico del Sig. Santoro Antonino;

90139 Palermo – Via Carella, 5  
82100 Benevento – Via Francesco Iandoli, 6  
Pec: [paolobonafede@puntopec.it](mailto:paolobonafede@puntopec.it)  
Mail: [studiolegalepaolobonafede@gmail.com](mailto:studiolegalepaolobonafede@gmail.com)  
cell. 3286682207

## **STUDIO LEGALE**

**AVV. PAOLO BONAFEDE**  
**AVV. ALESSIA PESCATORE**

### **4.Sulle spese necessarie al sostentamento**

Le spese per il sostentamento del ricorrente e del figlio convivente, dal medesimo autocertificate, sono state stimate prudenzialmente in € 1.220,00. come segue:

- *Prodotti alimentari* : euro 500,00
- *Articoli abbigliamento + intimo:* spesa media mensile euro 100,00
- *Prodotti per la casa ovvero per le pulizie ed articoli per uso personale:* spese media mensile euro 100,00
- *Energia elettrica:* euro 140,00 ogni due mesi per cui costo mensile euro 70,00;
- *Gas:* euro 55,00
- *Acqua:* euro 80,00 ogni due mesi per cui costo mensile euro 40,00;
- *contratto fastweb linea internet:* euro 20,00
- *contratti con aziende di telefonia:* euro 15,00
- *tassa rifiuti* euro 20,00;
- *spesa mensile per trasporti pubblici* euro 50,00;
- *servizi sanitari e spese per la salute* euro 100,00;

90139 Palermo – Via Carella, 5  
82100 Benevento – Via Francesco Iandoli,6  
Pec: [paolobonafede@puntopec.it](mailto:paolobonafede@puntopec.it)  
Mail: [studiolegalepaolobonafede@gmail.com](mailto:studiolegalepaolobonafede@gmail.com)  
cell. 3286682207

## **STUDIO LEGALE**

**AVV. PAOLO BONAFEDE**  
**AVV. ALESSIA PESCATORE**

- ricreazione, spettacoli e cultura euro 50,00;
- spese straordinarie, manutenzione beni euro 100,00;

Totali spese mensili euro 1.220.00

Totali spese mese euro 1.220,00.

\*

### **5. Sul piano del consumatore**

Stante la situazione economico-patrimoniale sopra delineata, il sig. Santoro sottopone ai propri creditori il piano del consumatore che si dettaglierà di seguito. Come sopra dedotto, il debito per capitale residuo verso le società finanziarie ammonta ad € 95.403.89, in rango chirografario e verso l'AdE Riscossione per € 855,94, nonché € 623,00 quale debito nei confronti del Comune di Palermo Ufficio Tributi per Tares/Tari /Tasi.

La proposta formulata per ristrutturare i propri debiti, prevede:

**A)** il pagamento integrale ed in prededuzione degli oneri di procedura, ivi incluso il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e tutte le spese necessarie all'attuazione dell'accordo, ammontanti a:

- compenso OCC pari ad Euro 3.470,29 da corrispondere in n. 6 rate di cui le prime cinque per un importo di euro 606,64 e la sesta per euro 437,09.

**B) il pagamento dei creditori** come specificato nella tabella che segue:

Tabella Pagamenti

90139 Palermo – Via Carella, 5  
82100 Benevento – Via Francesco Iandoli,6  
Pec: [paolobonafede@puntopec.it](mailto:paolobonafede@puntopec.it)  
Mail: [studiolegalepaolobonafede@gmail.com](mailto:studiolegalepaolobonafede@gmail.com)  
cell. 3286682207

## STUDIO LEGALE

AVV. PAOLO BONAFEDE

AVV. ALESSIA PESCATORE

Debito	Creditore	Debito Residuo	% stralcio	Abbattimento proposto	Residuo Debito proposto	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile Media
Fin. Credito al consumo del 04/04/2013 (Chirografario)	1 - Findomestic Banca	37.951,46	67,00%	25.427,48	12.523,98	62	Dalla rata n.13	<b>202,00</b>
Fin. Credito al consumo del 03/03/2015 (Chirografario)	2 - KRUK Italia S.r.l.	15.736,59	67,00%	10.543,52	5.193,07	62	Dalla rata n.13	<b>83,76</b>
Fin. Credito al consumo (Chirografario)	3 - Ifis Npl Investing SpA/Compass	6.507,62	67,00%	4.360,11	2.147,51	62	Dalla rata n.13	<b>34,64</b>
Mutuo Ipotecario immobiliare (Privilegiato immobiliare)	4 - Ifis Npl Investing SpA/Santander	6.938,97	0,00%	0,00	6.938,97	62	Dalla rata n.13	<b>111,92</b>
Fin. Credito al consumo (Chirografario)	5 - Deutsche Bank	8.449,00	67,00%	5.660,83	2.788,17	62	Dalla rata n.13	<b>44,97</b>
Cessione del quinto Chirografaria del 31/10/2018 (Chirografario)	6 - Fidelity spa	19.820,25	67,00%	13.279,57	6.540,68	62	Dalla rata n.13	<b>105,49</b>
Tributi (Privilegiato mobiliare)	7 - AdE Riscossione	855,94	0,00%	0,00	855,94	3	Dalla rata n.6 compresa per euro 169,522 la n 7 di euro 606,64 e la n 8 per euro 79,75	
Tributi (Privilegiato mobiliare)	8 - Comune di Palermo Ufficio Tributi	623,00	0,00%	0,00	623,00	2	Dalla rata n.8 per euro 526,89 e la 9 per euro 96,11	
Avv. Bonafede	Compensi Legale	2.494,45	0,00%	0,00	2.494,45	4	Dalla rata n. 9 compresa per euro 510,33 e dalla 10 al 12 euro 606,64	

<b>Totale Debito Prima del Piano</b>	96.882,83	
<b>Stralcio debiti in ipotesi Piano del Consumatore</b>	59.271,51	61,18%
<b>TOTALE DEBITO POST PIANO DEL CONSUMATORE</b>	<b>37.611,32</b>	

Il ricorrente, in particolare, propone di soddisfare tutti i creditori assegnando loro la rata media mensile di € euro 606,64, suddivisa tra gli stessi secondo la ripartizione in tabella che precede.

90139 Palermo – Via Carella, 5  
82100 Benevento – Via Francesco Iandoli, 6  
Pec: [paolobonafede@puntopec.it](mailto:paolobonafede@puntopec.it)  
Mail: [studiolegalepaolobonafede@gmail.com](mailto:studiolegalepaolobonafede@gmail.com)  
cell. 3286682207

## **STUDIO LEGALE**

**AVV. PAOLO BONAFEDE**  
**AVV. ALESSIA PESCATORE**

L'importo della rata mensile sostenibile da riservare ai creditori – che verrebbe corrisposta tramite RID bancario - è stata determinata considerando tutte le spese necessarie per il sostentamento del debitore, così come individuate nel ricorso.

\*

### **6. Sulla fattibilità e convenienza della proposta**

#### **6.1. Fattibilità**

Si rimarca che il ricorrente intende dare esecuzione al Piano del Consumatore mediante impiego della propria pensione di vecchiaia, credito liquido ed esigibile riscosso mensilmente ed erogata dal Fondo Pensioni Sicilia – Regione Sicilia. Considerata la stabilità del reddito, la probabilità di inadempienza del ricorrente al piano proposto risulta essere molto bassa.

\*

#### **6.2. Convenienza**

Come noto, a seguito della novella in vigore dal 25.12.2020, il riformato art. 9 L. 3/2012 non prevede più in capo all'Organismo di Composizione della crisi il giudizio sulla convenienza rispetto all'ipotesi liquidatoria nel caso di proposta di piano del consumatore. L'art. 67 comma Codice della Crisi prevede la possibilità di soddisfare il creditore munito di privilegio, pegno o ipoteca anche non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Orbene, in caso di liquidazione del patrimonio, l'attivo riferibile al Sig. Santoro Antonino sarebbe così composto:

90139 Palermo – Via Carella, 5  
82100 Benevento – Via Francesco Iandoli, 6  
Pec: [paolobonafede@puntopec.it](mailto:paolobonafede@puntopec.it)  
Mail: [studiolegalepaolobonafede@gmail.com](mailto:studiolegalepaolobonafede@gmail.com)  
cell. 3286682207

## **STUDIO LEGALE**

**AVV. PAOLO BONAFEDE**

**AVV. ALESSIA PESCATORE**

- 1) Proprietà nella quota parte di 4/6 sull'immobile di categoria A/4, mq 98, sito in Palermo alla Via Morozzo Della Rocca n. 34 piano primo, censito in catasto al Foglio 60, Particella 263 Sub 3. Trattasi della casa di abitazione del nucleo familiare. Il valore della quota di proprietà, ricavata dai parametri dell'osservatorio immobiliare, è pari ad euro 55.534,00. Deve tuttavia considerarsi che le procedure competitive importano notori e consistenti ribassi sicché, volendo ottimisticamente prevedere un deprezzamento del 25% alla prima vendita il valore scenderebbe ad euro 41.650,00. Inoltre, deve considerarsi che trattasi di quota indivisa pari a 4/6, la cui liquidazione presupporrebbe un preventivo giudizio di divisione con le conseguenti spese, cui aggiungere altresì i costi connessi alla nomina di liquidatore (i relativi compensi). Tutto ciò considerato, il valore di liquidazione della quota di proprietà in questione può ragionevolmente ed invero molto ottimisticamente quantificarsi in euro 30.000,00.
- 2) Proprietà della quota pari ad 1/24 di immobile di categoria A5 (abitazione di tipo ultrapopolare) sito in Palermo alla via Gen. L. Cadorna n.25 piano terra, censito in catasto al Foglio 139, Particella 274 Sub1. Trattasi di quota di proprietà acquisita per successione della defunta coniuge Milazzo Lucia. Orbene, considerata la sua modesta porzione (soltanto 1/24) e la comproprietà di svariati soggetti, la tipologia di immobile (abitazione ultrapopolare) ed il contesto urbano (zona albergheria), può affermarsi che la liquidazione della quota di proprietà risulterebbe antieconomica.
- 3) Per ciò che concerne la quota di reddito eventualmente disponibile in sede di liquidazione, v'è da considerare che la stessa, come oggi quantificata ai fini della presente proposta, verrebbe meno nella misura in cui alle spese di sostentamento già a carico, andrebbe a sommarsi l'ulteriore costo connesso al reperimento di altra sistemazione abitativa, quantificabile ragionevolmente in euro 500,00 mensili.

90139 Palermo – Via Carella, 5  
82100 Benevento – Via Francesco Iandoli, 6  
Pec: [paolobonafede@puntopec.it](mailto:paolobonafede@puntopec.it)  
Mail: [studiolegalepaolobonafede@gmail.com](mailto:studiolegalepaolobonafede@gmail.com)  
cell. 3286682207

## **STUDIO LEGALE**

**AVV. PAOLO BONAFEDE**

**AVV. ALESSIA PESCATORE**

In ragione di quanto sopra, l'attivo ricavabile in sede liquidatoria può ragionevolmente (e con ogni probabilità ottimisticamente) quantificarsi in euro 30.000,00.

Per ciò che concerne la posizione del creditore ipotecario la proposta prevede il pagamento integrale, potendo dunque attestarsi la ricorrenza della condizione di cui all'art. 67 co. 4 Codice della Crisi.

Per quanto attiene ai creditori chirografari, gli stessi otterrebbero in ipotesi liquidatoria utilità presumibilmente inferiori rispetto a quanto previsto in proposta. Ed infatti, dalla liquidazione del bene immobile principale essi concorrerebbero in quota parte sul residuo di quanto spettante alla creditrice ipotecaria, mentre la liquidazione della minima quota di proprietà sull'immobile di categoria A 5 si rivelerebbe con ogni probabilità anti-economica; verrebbe invece del tutto meno, o comunque si ridurrebbe drasticamente l'entrata derivante da fonte reddituale, stante la necessità del debitore di sopperire ai costi di reperimento di nuovo alloggio in locazione.

Si può dunque ritenere che, la proposta formulata dal debitore sia preferibile rispetto all'opzione liquidatoria.

\*

Tutto ciò esposto, il sig. Antonino Santoro, come sopra rappresentato e difeso,

### **RICORRE**

all'ill.mo Tribunale, affinché, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, voglia disporre l'apertura, con ogni conseguente disposizione, ed accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta:

*90139 Palermo – Via Carella, 5*  
*82100 Benevento – Via Francesco Iandoli, 6*  
*Pec: [paolobonafede@puntopec.it](mailto:paolobonafede@puntopec.it)*  
*Mail: [studiolegalepaolobonafede@gmail.com](mailto:studiolegalepaolobonafede@gmail.com)*  
*cell. 3286682207*

## **STUDIO LEGALE**

**AVV. PAOLO BONAFEDE**  
**AVV. ALESSIA PESCATORE**

1. Ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Codice della Crisi, sospendersi, in via preliminare, il pignoramento del quinto della pensione Inps di euro 220,22 mensili attivato in favore di Findomestic Banca S.p.A., e disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.
2. Omologarsi il piano del consumatore proposto dal ricorrente, disponendo l'opportuna forma di pubblicità del provvedimento e che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;

\*

Si producono i seguenti documenti:

1. Procura alle liti;
2. Relazione particolareggiata OCC a firma dell'Avv. E. Volpe;
3. Dichiarazioni dei redditi sig. Santoro;
4. Documento di identità;
5. Certificazione di stato di famiglia;
6. Elenco dei creditori;
7. Estratti conto corrente Unicredit;
8. Estratti conto corrente Creval;
9. Movimenti conto corrente Creval;
10. Dichiarazioni sostitutive atti in frode ai creditori;
11. Transazione Findomestic banca;

\*

### **Dichiarazione di valore**

90139 Palermo – Via Carella, 5  
82100 Benevento – Via Francesco Iandoli, 6  
Pec: [paolobonafede@puntopec.it](mailto:paolobonafede@puntopec.it)  
Mail: [studiolegalepaolobonafede@gmail.com](mailto:studiolegalepaolobonafede@gmail.com)  
cell. 3286682207

## **STUDIO LEGALE**

**AVV. PAOLO BONAFEDE**  
**AVV. ALESSIA PESCATORE**

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad € 96.882,83. Il contributo unificato ammonta ad € 98,00.

Palermo, 29 luglio 2022

avv. Paolo Bonafede

90139 Palermo – Via Carella, 5  
82100 Benevento – Via Francesco Iandoli, 6  
Pec: [paolobonafede@puntopec.it](mailto:paolobonafede@puntopec.it)  
Mail: [studiolegalepaolobonafede@gmail.com](mailto:studiolegalepaolobonafede@gmail.com)  
cell. 3286682207